

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1818.

N.º 139.

(N.º 1095.) *DECRETO riguardante gli armigeri provinciali.*

Napoli, 21 Gennajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITAIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il decreto de' 4 di dicembre 1817 relativo alla formazione degli armigeri provinciali;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze, e del Capitan generale organizzatore del ramo militare;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Quantunque gli armigeri provinciali non sieno militari, non pertanto essendo pagati sullo stato discusso della guerra, il modo di pagamento dovrà essere uniforme e consentaneo agli stabilimenti della tesoreria generale.

2. I segretarj generali delle Intendenze sono gli *appoderati* delle rispettive squadriglie degli armigeri.

Ad essi in conseguenza saranno liberate le somme per abbuonconto, e pe' soldi de' corrispondenti aggiusti.

3. Per ogni uomo, che sarà ammesso come armigero provinciale, si dovrà formare una quadrupla filiazione che sarà firmata dall'Intendente e dal commissario di guerra.

La firma dell'Intendente pruova la scelta dell'individuo, quella del commissario il giorno dell'ammissione.

Delle quattro filiazioni, una resterà all'Intendente, la seconda al commissario, e le altre due s'invieranno alla scrivania di ragione, ed alla controloria generale.

4. Ogni qual volta dovrà licenziarsi un armigero, o perchè egli lo richiedesse, o perchè non si giudicherà utile il conservarlo, sempre l'Intendente dovrà spedirgli il congedo che anche dovrà essere sottoscritto dal commissario di guerra per la fissazione del giorno del congedo.

5. L'Intendente ed il commissario di guerra avranno, ognuno il ruolo annuale degli armigeri.

Su' medesimi saranno notate le mutazioni ed i movimenti a misura che accadono: ed a tale oggetto l'Intendente volta per volta farà conoscere in iscritto tutte le novità al commissario di guerra.

Al principio di ogni anno i ruoli si rinnoveranno. Quelli dell'anno scaduto chiusi e segnati dall'Intendente e dal commissario saranno conservati, uno nell'archivio dell'Intendenza, e l'altro nella controloria generale.

6. In ogni primo di mese si stabiliranno i fogli di chiamata in quadrupla spedizione.

Questi fogli serviranno per uso degli aggiusti mensuali che dovranno farsi dalla tesoreria generale.

Se

Se ne faranno quattro copie segnate dal segretario generale dell'Intendenza, dall'Intendente, e dal commissario di guerra: due di esse resteranno presso dell'Intendente e del commissario, e due altre si manderanno alla scrivania di ragione ed alla controloria generale.

7. Gli armigeri sul loro salario soffriranno la ritenuta del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 pel Monte delle vedove e ritirati; e perciò avranno dritto alla pensione di ritiro ne' termini del decreto del dì 3 di maggio 1816.

8. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze, ed il Capitan generale organizzatore del ramo militare, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato *Il Segretario di Stato*
Il Capitan Generale *Ministro delle finanze* *Ministro Cancelliere*
Firm. NUCENT. Firm. DE' MEDICI. Firm. MARCHISE TOMMASI,

(N.° 1096.) *DECRETO con cui si approva che la congregazione del Purgatorio di Bisignano dia a censo per annui ducati 20 netti un diruto casamento ad Alessio Pucciano.*) Napoli, 29 gennajo 1818.)

(N.° 1097.) *DECRETO approvante che il conservatorio di oblate del comune di Atripalda venda due dirute case, una a D. Flaviano Giella per ducati 154, e l'altra ad Antonio Russo per ducati 125.* (Napoli, 29 gennajo 1818.)

(N.° 1098.)

(N.º 1098.) *DECRETO per approvare la dilucidazione e modificazione di alcuni articoli del regolamento pe' gradi dottorali.*

Napoli, 29 Gennaio 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPALE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il regolamento per la collazione de' gradi dottorali da Noi approvato con decreto de' 27 di dicembre 1815;

Veduto il parere della Commissione d'istruzione pubblica, e quello del supremo Consiglio di Cancelleria intorno alle dilucidazioni e modificazioni da portarsi nel regolamento medesimo;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Gli articoli di dilucidazione e di modificazione del regolamento suddetto, annessi al presente decreto, sono da Noi approvati.

2. Il nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni*
Firm. EMMANUELE PARISI.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere,*
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Dilu-

Dilucidazioni di alcuni articoli del regolamento pe' gradi dottorali.

De' 29 di Gennajo 1818.

ART. 1. Gli aspiranti a' gradi accademici, che hanno conseguito un grado nella medicina, potranno ottenere lo stesso grado nella chirurgia, prevj i dovuti esami, pagando soltanto i dritti di esame, e ricevendo gratuitamente la carta autorizzante.

Questo stesso si praticerà pe' graduati in chirurgia, che brameranno un simile grado nella medicina. La suddetta regola avrà anche luogo ne' rami di letteratura e filosofia, di fisica e matematica, di giurisprudenza civile e canonica, di teologia e ragion canonica. Questo però non si può estendere a coloro i quali avendo conseguito un grado in una facoltà, aspirano ad un grado della stessa elevatezza in un' altra facoltà. Costoro, dopo aver sostenuto gli esami corrispondenti, debbono pagare tutti i dritti, così degli esami, come delle carte autorizzanti, senza veruna agevolazione.

2. Per ottenersi il *visto* agli antichi privilegi, basta presentarsi le sole fedeli di moralità e di perquisizione, poichè la fede di età fu presentata allorchè si ottenne il privilegio.

3. Se un aspirante al notariato si trova fornito di privilegio dottorale ottenuto dagli aboliti collegj, non è obbligato di conseguire la cedola in giurisprudenza secondo il nuovo regolamento; ma gli basta di presentare al *visto* l' antico privilegio.

4. Gli aspiranti a' gradi accademici, che hanno oltrepassata l' età di anni quaranta, potranno conseguire la corrispondente carta autorizzante col solo esame che ne' regolamenti vien prescrit-

to al grado che si richiede, tralasciandosi gli esami de' gradi antecedenti. Eglino però pagheranno senza agevolazione veruna tutti i dritti, così degli esami precedenti, come delle carte autorizzanti delle quali vengono dispensati. Questa dispensa non si accorda agli aspiranti a' gradi accademici, così in medicina, come in chirurgia, di qualunque età essi sieno.

5. Gli aspiranti a' gradi accademici nella facoltà medica debbono fare gli esami di fisica, chimica e farmacia presso la facoltà fisico-matematica.

6. Gli aspiranti al grado di farmacia sosterranno un esame in chimica, in botanica, in mineralogia presso la facoltà fisico-matematica, a norma de' nuovi regolamenti. Sosterranno poi l'esame di materia medica presso la facoltà medica.

Approvate: Napoli, il dì 29 di febbrajo 1818.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*

Firm. MARCHESE TOMMASI.

(N.º 1099.) *DECRETO che proibisce a tutte le autorità militari, comprese quelle della Guardia reale, di accordare agl'individui de' rispettivi corpi graduazioni maggiori di sottuffiziale. (Napoli, 1 febbrajo 1818).*

(N.º 1100.) *DECRETO con cui il comune di Caltanissetta vien dichiarato piazza di 4.ª classe. (Napoli, 1 febbrajo 1818.).*

(N.º 1101.)

(N.º 1101.) *DECRETO che stabilisce la massima di doversi prendere nella classe de' tenenti gli ajutanti-maggiori de' battaglioni di riserva de' reggimenti di fanteria di linea ; e quelli de' battaglioni attivi , o nella stessa classe de' tenenti , o nella classe de' capitani , secondo le circostanze. (Napoli , 1 febbrajo 1818.)*

(N.º 1102.) *REGOLAMENTO di procedura delle sezioni contabili della Gran Corte de' conti.*

De' 2 di febbrajo 1818.

T I T O L O I.

Funzioni e doveri del cancelliere.

ART. 1. Il cancelliere terrà un repertorio generale il quale indicherà i contabili soggetti alla giurisdizione della Gran Corte ; i conti ad essa pervenuti e l' epoca del loro arrivo ; la data della consegna fattane al razionale relatore ; le date de' rapporti e delle discussioni fattene dalle Camere ; la data dell' arresto generale pronunziato sul conto.

Per facilità di metodo il detto repertorio sarà portato in due libri distinti ; l' uno de' quali sarà addetto a' conti commessi alla prima Camera contabile , e l' altro a' conti commessi alla seconda.

L' arrivo e movimento de' conti addetti ad ambe le Camere riunite , o a tutte tre , sarà registrato nel libro addetto alla prima Camera.

2. Nel corso del mese di dicembre di ciascun anno il cancelliere , dietro le notizie che rileverà da' fogli d' udienza e da' registri menzionati nell' articolo precedente , formerà un quadro generale

tale in cui esporrà lo stato nel quale si trovano presso de' razionali i conti loro rispettivamente commessi, e lo presenterà al presidente.

Il presidente tenendo presente il detto quadro, ed inteso il Ministero pubblico, farà la commessa generale di tutti i conti appartenenti all'anno prossimo seguente, assegnando ad ogni conto il consigliere commissario, ed il razionale relatore.

Egli potrà in tale occasione cangiare la commessa fatta nell'anno precedente in persona di un razionale che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un altro razionale.

I conti non compresi nella commessa generale saranno nel corso dell'anno distribuiti dallo stesso presidente tra i consiglieri e razionali col medesimo metodo soprindicato, prendendosi prima ragione dal cancelliere nel repertorio prescritto coll' articolo precedente.

Il presidente potrà delegare detta funzione a vicepresidenti delle rispettive Camere.

3. Il cancelliere riceverà tutte le istanze, petizioni e memorie, che potranno esser presentate dalle parti, e darà ad esse il corso corrispondente.

Riceverà egualmente i documenti ed i mandati di procura, che potranno esser prodotti dalle medesime, e li trasmetterà a' razionali relatori.

4. Il cancelliere è incaricato della formazione e tenuta del foglio di udienza presso la Camera cui assisterà.

Il vicecancelliere adempirà a questa parte di servizio presso l'altra Camera contabile.

5. Il cancelliere contrassegnerà le decisioni definitive, e gli arresti generali che saranno redatti e spediti da' razionali.

Egli

Egli contrassegnerà egualmente le spedizioni che contengono disposizioni definitive e preparatorie.

6. Terrà registro delle declaratorie che saranno rilasciate dalle due Camere a discarico de' contabili.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente, e li trasmetterà al Ministero pubblico.

T I T O L O II.

Funzioni e doveri de' razionali.

8. Dietro l' avviso del cancelliere il razionale relatore, precedente ricevo, ritirerà dalla cancelleria fral termine di giorni due il conto a lui commesso.

9 Ricevuto il conto, verificherà se trovasi compilato, secondo le forme prescritte negli articoli 12 e 15 del real decreto di questa stessa data relativo a' doveri de' contabili.

Nel caso negativo ne farà tra giorni otto rapporto preliminare alla Camera, la quale pronunzierà sulla ricettibilità o irrecettibilità del conto.

Trovandolo irrecettibile, si avrà il conto come non prodotto, ed avran luogo contro del contabile gli stessi mezzi di coazione, che la legge autorizza contro de' contabili in ritardo di produzione di conto.

Ciò nondimeno potrà aver luogo la rettifica della posizione del conto, a' termini dell' articolo seguente.

10. Se il conto si troverà compilato, secondo le forme della legge, lo stesso razionale relatore lo dichiarerà ricettibile; ne farà menzione in piè del conto, e passerà immediatamente a verificarne e rettificarne la posizione.

A quo-

A quest' oggetto egli esaminerà, se il contabile abbia o messo di portare ad introito la resta della gestione precedente, di cui egli fosse responsabile, o perchè sua propria, o perchè accettata da lui, mercè il conto resogli dal predecessore; se la posizione materiale del conto, come giace, presenti debito del contabile; se la composizione delle cifre contenga errori materiali di calcolo a danno del fisco; se nell' esito vi sieno partite identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de' detti quattro casi il razionale ne farà rapporto preventivo alla Camera, la quale ordinerà, dietro il semplice rapporto, la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore; dedotto però il credito che la prima posizione del conto presentasse in di lui favore.

Il razionale darà corso a tali significatorie tra giorni otto. Se il conto non presenterà, nè debito di posizione, nè omissione di resta, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate, il razionale ne farà menzione in piè del conto.

11. La dichiarazione d' irrecettibilità di un conto non impedisce, e non sospende l' esame e la rettifica di posizione, non che la spedizione della corrispondente significatoria, a' termini dell' articolo precedente.

12. Fatte le operazioni, che sopra, il razionale passerà allo scrutinio di tutti gli articoli, o sia partite d' introito, onde verificare l' integrità del medesimo.

Detta rettifica sarà fatta, paragonando le somme portate ad introito nel conto con quelle che il contabile aveva il dovere di percepire, a norma delle liste, ruoli, o stati generali di carico, ob-

obbliganze di debitori, ed altri titoli di credito a lui consegnati, ovvero obbliganze sue proprie.

In difetto di tali documenti di carico l'integrità degl' introiti sarà comprovata co' documenti richiesti da' regolamenti in vigore.

13. Passerà indi allo scrutinio degli articoli, o sia partite di esito; ed esaminerà,

1.° se la spesa era autorizzata dallo stato discusso, o in difetto di stato discusso, da' regolamenti generali, o da speciale determinazione sovrana;

2.° se l'esito è stato fatto dietro l'ordinativo corrispondente, o altra specie di documento richiesto da' regolamenti in vigore;

3.° se la realtà dell'esito è comprovata dalla debita quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresentava;

4.° se la detta quietanza trovasi *vidimata* dal funzionario, il di cui intervento era richiesto da' regolamenti;

5.° se è accompagnata da' documenti richiesti dall'ordinatore.

6.° Farà in fine tutte le ricerche che la natura e la posizione del conto gli potranno suggerire.

14. Fatto questo esame, formerà un quadernetto detto di liquidazione. Questo quadernetto dee presentare l'ammontare in massa dell'esito e dell'introito, giusta la posizione materiale del contabile; il paragone dell'uno coll'altro, ed il risultato di detto paragone;

la posizione rettificata dal razionale, se mai ha avuto luogo la rettifica a' termini dell'articolo 10, ed il risultato della medesima.

gli articoli d'introito, e di esito, su' quali il razionale non ha incontrato alcun dubbio, coll'indi-

dicazione de' fogli, ove giacciono i documenti che riguardano ciascun articolo, e della natura di essi; le osservazioni motivate finalmente sopra ciascun articolo, sul quale egli abbia incontrato dubbio, con l'indicazione egualmente de' documenti e della natura di essi.

Gli articoli su' quali non si è incontrato dubbio, saranno riportati compendiosamente, indicandone il numero e l'ammontare di ciascuno.

Gli articoli su' quali si è incontrato dubbio saranno riportati per esteso.

Degli uni e degli altri sarà indicato il numero di ordine che portano nel conto originale.

Per tutti i conti che si trovano arrivati in cancelleria, prima della pubblicazione del real decreto relativo a' doveri de' contabili, e del presente regolamento, o che arriveranno fral termine di un mese dopo la detta pubblicazione, il numero di ordine sarà apposto agli articoli del conto originale dallo stesso razionale relatore.

15. Nel corso della liquidazione il razionale relatore potrà ricevere dal contabile, o dal di lui procuratore tutti gli schiarimenti possibili; senza che però sospenda le sue operazioni, e senza che possa mai consegnare i conti originali, i documenti e gli atti che l'accompagnano, alla parte o al di lui procuratore, nè a qualunque altra estranea persona.

Incontrando de' dubbj, o degli ostacoli che non esigono il giudizio della Camera, si dirigerà al Ministero pubblico onde rimuoverli.

Pria di fare il suo rapporto alla Camera dovrà fare tutti i riscontri, concordanze, e verifiche che crederà necessarie.

Se i conti su' quali dovrebbe fare le concordanze

danze, non fossero ancora pervenuti in cancelleria; il razionale potrà farle su' conti, o altri documenti esistenti negli ufizj delle amministrazioni pubbliche; o pure potranno chiedersi le notizie, scrivendosi a' capi delle amministrazioni, secondo le particolari circostanze de' diversi conti e delle diverse amministrazioni.

16. Compita la liquidazione, il razionale relatore passerà il conto ed il quadernetto della liquidazione al consigliere commissario, onde il medesimo lo esamini, a' termini dell' art. 29. del presente regolamento.

Il consigliere commissario segnerà il giorno, in cui il conto gli è stato consegnato dal razionale relatore, in un libretto di riscontro che il razionale stesso conserverà.

Terminate che avrà le sue osservazioni, il consiglier commissario ne darà avviso al razionale cui restituirà tutte le carte, annotando al margine del libretto, che sopra, il giorno della restituzione seguita.

17. Ritirato il conto dal commissario, il razionale ne darà avviso al Ministero pubblico; il quale ne prenderà registro per fissare, all' epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà esser proposto alla Camera cui appartiene; salvo il caso, che il Ministero pubblico per l'urgenza dell' affare, creda che il razionale debba proporlo in preferenza.

Dovrà nel tempo stesso significare al contabile, o al di lui procuratore per mezzo di un usciere della Gran Corte, che il conto è in istato di esser proposto, designandogli la giornata precisa con continuazione; salvi i casi preveduti dall' art. 25 del presente regolamento.

18. Dopo proposto il conto, e fral termine che

che la stessa Camera fisserà nell'atto della discussione, il razionale relatore apporrà al margine di ogni articolo del conto riportato nel quadernetto della liquidazione le decisioni preparatorie corrispondenti, profferite dalla Camera; le sottoscriverà, e darà corso alle medesime.

Scorso il termine assegnato al contabile colla decisione preparatoria della Camera, il razionale dovrà immediatamente proporre alla medesima il risultato.

19. Il razionale darà corso alle decisioni definitive, ed agli arresti generali ne' termini seguenti.

Se la decisione dichiara discaricato, o creditore il contabile, le darà corso all'epoca della spedizione dell'arresto generale che avrà pronunziata sopra tutti gli articoli del conto.

Se la decisione lo dichiara debitore, il razionale, contrapponendo al debito del contabile il di lui credito, se ne ha, risultante dallo stesso conto, darà corso alla decisione fra'l termine di giorni otto al più tardi.

Se si tratta di arresto generale, il razionale gli darà corso fra'l termine che verrà fissato dalla Camera nell'ultima discussione del conto.

20. I riscontri, concordanze, o verifiche, le quali non possono influire al carico o discarico del contabile, ma sono ordinate dalla Camera per mere vedute fiscali, non sospendono e non impediscono la spedizione delle decisioni definitive e degli arresti generali.

21. La circostanza di non trovarsi ancora giudicato un conto precedente non sospende e non impedisce l'esame ed il rapporto del razionale alla Camera; ma può questa ordinare che il contabile non rimanga discaricato, se non dopo l'esame del conto precedente.

22. I

22. I rapporti de' razionali relativi 1.° alla irrecettibilità di un conto, 2.° alla rettifica della posizione erronea, 3.° alla esecuzione data, o da esso razionale, o dal contabile, alle precedenti decisioni preparatorie della Camera, son dichiarati atti di urgenza; e quindi potranno essere proposti da' razionali in ogni seduta.

23. Se il contabile, o il di lui procuratore non han designato il loro domicilio in Napoli, a' termini dell' art. 14 del real decreto di questa stessa data, il razionale procederà ciò non ostante a tutti gli atti, che sopra; e la Camera procederà egualmente alle decisioni ed all' arresto generale, senza alcuna precedente citazione: salvo al contabile il reclamare avverso le solè decisioni definitive ed arresto generale, a' termini degli articoli 19 e 20 della legge de' 29 di maggio 1817.

Lo stesso avrà luogo, ove le parti citate non si sieno presentate all' udienza.

24. Nel caso che il contabile, o il di lui procuratore abbiano designato il loro domicilio in Napoli, il razionale non potrà dispensarsi dal far precedere la citazione agli atti seguenti:

al rapporto che va a fare alla Camera, dietro la liquidazione del conto, della quale è menzione all' art. 17;

a' rapporti relativi a documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di una decisione preparatoria della Corte, ove il razionale le creda insufficienti, o illegali.

Non vi sarà bisogno di far precedere citazione

al rapporto relativo alla irrecettibilità del conto, di cui è menzione all' art. 9;

al rapporto relativo alla rettifica della posizione erronea, di cui è menzione nell' art. 10;

al rap-

al rapporto relativo a documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di decisioni preparatorie, ove il rationale le creda legali e sufficienti: salvo alla Camera l'ordinare che il contabile sia citato prima di pronunziare sulle medesime, nel caso che creda di non doversi uniformare al voto del rationale;

al rapporto col quale il rationale va a riferire che il contabile non ha prodotto i documenti e le giustificazioni richieste dalla Camera con decisioni precedenti;

al rapporto finalmente col quale il rationale va a dar conto alla Camera degli schiarimenti ottenuti per mezzo del pubblico Ministero, e de' riscontri, concordanze, o verifiche da lui fatte direttamente per disposizione della stessa Camera.

25. La citazione dee precedere, ovè ha luogo, i rapporti almeno di giorni due: salvo alla Camera il prorogar questo termine per giuste e legittime cause.

Le citazioni esprimeranno sommariamente l'oggetto, la data, il nome del contabile o del di lui procuratore, ed il termine a comparire.

La notifica delle medesime seguirà, a' termini del codice di procedura civile.

26. La redazione degli atti contenenti le decisioni preparatorie della Corte, comunemente detti *ordini di risulta*; la notifica de' medesimi per mezzo degli uscieri della Gran Corte a' contabili, o loro procuratori domiciliati in Napoli; la trasmissione di detti ordini al Ministero pubblico, rispetto a' contabili non domiciliati, o non rappresentati in Napoli, è a carico, cura e diligenza de' razionali relatori.

E egualmente a loro carico, cura e diligenza

genza la redazione delle decisioni definitive e degli arresti generali ; con che però dovranno passare gli atti così redatti alla cancelleria che li munirà delle forme prescritte nell'art. 49 n.° 2 e 3.

27. Oltre alle funzioni , che sopra , relative all' esame e giudizio del conto materiale, il razionale relatore, dopo emesso l'arresto generale, passerà all' esame morale del conto.

Questo esame consisterà nel paragonare 1.° la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche in numerario, o in documenti di esito, con la somma percepita ; 2.° la somma percepita con quella che era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire ; 3.° la somma percepita e versata nell' anno con quella percepita e versata nell' anno antecedente.

Analizzerà in seguito le cagioni delle differenze ; e finalmente indicherà i mezzi di miglioramento che l'amministrazione può ricevere, o coll'accrescimento de' prodotti, o colla riduzione delle spese, o col perfezionamento de' metodi.

Consegnerà il tutto in un rapporto diretto al presidente, il quale proporrà alle Camere riunite tutti i rapporti di tal natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali da dirigersi nel corso di ciascun anno dalla Gran Corte de' conti al Ministero delle finanze.

28. Fatte tutte le suddette operazioni, il razionale depositerà nell'archivio della Gran Corte il conto giudicato, il quadernetto della liquidazione, i volumi de' documenti, e tutti gli atti che avranno avuto luogo.

T I T O L O III.

Funzioni e doveri de' consiglieri commessarj.

29. Il consiglier commessario, dopo ricevuto

il conto e' l quadernetto di liquidazione del razional relatore , esaminerà se la liquidazione sia stata fatta in regola ; e potrà aggiungervi le sue osservazioni , o in piè dello stesso quadernetto , o in altro foglio separato che sarà al medesimo aggiunto , senza cancellare però le osservazioni del razionale.

Egli dovrà assicurarsi dell'esattezza della liquidazione , facendo su quelle partite che crederà , l' esame conveniente.

30. Nell' atto della discussione del conto il consiglier commissario registrerà in un foglio le decisioni che la Camera pronunzierà , indicando col numero d' ordine gli articoli del conto a' quali le medesime corrispondono , e specificandone le somme.

La redazione di questi fogli potrà essere eseguita da un commesso della cancelleria , che sarà perciò presente alla discussione.

Finita la discussione , questi fogli saranno da lui consegnati al razionale relatore.

31. Ciascuno de' consiglieri delle due Camere contabili avrà presso di se l'elenco de' conti commessigli.

Egli potrà dirigersi al Ministero pubblico , o verbalmente , o per mezzo di note , per sollecitare la produzione di un conto , i rapporti de' razionali , la spedizione delle decisioni , ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

T I T O L O IV.

Funzioni e doveri delle due Camere contabili.

32. Ciascuna delle due Camere contabili procederà all' esame de' rapporti de' razionali , inteso in udienza il pubblico Ministero e le parti interessate , ove sieno presenti.

33. Nel giudicare i conti , applicheranno esattamente

mente le prescrizioni contenute nelle leggi, e ne' decreti e regolamenti in vigore; senza che possano mai pronunziare per modo di disposizione generale, o di regolamento.

34. Le Camere non potranno prorogare in favor de' contabili i termini che la legge ha ad essi fissato per la produzione de' documenti: salvi i casi impreveduti e straordinarj, giudicati tali ad uniformità di voti, inteso il Ministero pubblico.

35. Non potranno ammettere alcuna spesa che non sia documentata, a' termini dell' art. 13, nè riconoscere alcuna inversione di fondi, che non sia stata superiormente autorizzata: salvo in questo ultimo caso il provocarne per cause giuste e legittime l' autorizzazione superiore.

36. Le decisioni preparatorie potranno essere modificate, rettificatae, o rivate dalle Camere sino all' epoca della decisione definitiva.

Giò nondimeno se trovasi tuttavia pendente il termine accordato al contabile con una decisione preparatoria, si attenderà lo scorrimento del medesimo.

37. Le prescrizioni contenute nel n.º 3 dell' art. 9, nel n.º 3 dell' art. 10, e negli articoli 11, 12, 18, 22, 23 e 25 del presente regolamento, son comuni alle due Camere contabili.

TITOLÒ V.

Funzioni e doveri del pubblico Ministero.

38. Il Ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo dalla parte de' contabili, provocherà dalla Gran Corte l' applicazione de' mezzi di coazione autorizzati dal real decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionarj che sono incaricati dell' esame de' medesimi, provo-

provocherà dal presidente le misure disciplinali. Tali sono 1.° un cangiamento di commessa, 2.° l'ammonizione in Ruota.

Il Ministero pubblico potrà in ogni caso avvertirne il Ministro delle finanze per provocare dal medesimo misure più efficaci.

39. Negli ultimi giorni di ciascun mese il Ministero pubblico formerà il calendario, o sia il ruolo de' conti che sono in istato di rapporto, intesi verbalmente tutti i razionali.

Ne' casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i razionali a fare i loro rapporti alla Camera in un giorno determinato, senza attendere il *turno* fissato nel calendario.

40. Il Ministero pubblico avrà essenzialmente due registri; uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro de' contabili; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole e riserve apposte dalle Camere nell'esame e giudizio di un conto, per esser tenute presenti nell'esame e giudizio di un altro conto, o dello stesso, o di un altro contabile.

41. Niuna copia, fede, spedizione, estratto, o certificato delle decisioni definitive e degli arresti potrà esser rilasciato da' razionali, o dalla cancelleria della Gran Corte de' conti, senza la precedente *vidimazione* del Ministero pubblico.

Il Ministero pubblico prima di *vidimare* le carte che contengono, o mentovano le decisioni di detta natura rese dalle Camere contabili, le confronterà col foglio d'udienza esistente presso del cancelliere.

La *vidimazione* del Ministero pubblico non prova, che il suo intervento e la legalità dell'atto.

42. Il procurator generale trasmetterà a' Ministri rispettivi ne' primi giorni di ciascun mese gli

gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente; e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite: quindici giorni dopo giudicato interamente un conto, l'arresto generale corrispondente.

In oltre egli trasmetterà periodicamente al tesoriere generale le significatorie pronunziate dalla Corte contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, ed al Ministro degl' affari interni le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal medesimo.

43. Il pubblico Ministero ha dritto di chiamare a se in qualunque tempo e stato i conti, le liquidazioni, i volumi de' documenti, e tutti gli atti relativi al conto, per esaminarli e verificarne la regolarità.

T I T O L O VI.

Delle decisioni e degli arresti.

44. Le decisioni che non importano, nè agguinzione o diminuzione d'introito, nè ammissione, cancellazione o riduzione di esito, nè condanna qualunque, nè coazione reale o personale, sono *preparatorie*.

Sono *diffinitive* le decisioni relative ad uno, o più articoli di un conto, le quali producono uno degl' effetti, che sopra, ancorchè portino la clausola risolutiva nel caso di adempimento dell'obbligo ingiunto al contabile colla stessa decisione.

Diconsi *arresti generali* gli atti che contengono le decisioni pronunziate sopra tutti gli articoli di un conto.

45. Le decisioni saranno pronunziate dalle Camere contabili a pluralità di voti, ed all'istante.

Ciò nondimeno il presidente ed i vicepresidenti delle rispettive Camere, a semplice richiesta di uno

di uno de' votanti, o del Ministero pubblico, disporranno che si passi a votare nella Camera del consiglio.

46. In caso di parità il presidente darà un consigliere aggiunto, a' termini dell' art. 41 della legge organica de' 29 di maggio prossimo passato.

Nel caso che vi sieno tra' votanti tre, o più opinioni differenti, niuna delle quali abbia ottenuta la pluralità assoluta, si passerà ad un secondo sperimento di votazione.

Se questo sperimento sarà riuscito inutile, il presidente darà egualmente un aggiunto; e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

L'aggiunto potrà esser dato ed intervenire alla votazione nella stessa seduta in cui la prima ha avuto luogo.

47. Tutte le decisioni delle Camere contabili, immediatamente dopo pronunziate, saranno compendiosamente riportate nel foglio di udienza, che sarà sottoscritto dal presidente o vicepresideute, e dal cancelliere o vicecancelliere.

Nel foglio d'udienza sarà fatta menzione de' consiglieri intervenuti, e di colui che ha fatto le funzioni di pubblico Ministero.

48. Ciascuno de' votanti nondimeno potrà registrare in un libro segreto, che sarà tenuto a quest' oggetto dal cancelliere e dal vicecancelliere, il suo voto particolare motivato.

49. Le spedizioni di tutte le decisioni definitive e degli arresti esprimeranno i nomi e cognomi de' consiglieri intervenuti, e del procuratore, o avvocato generale che vi ha fatto le funzioni di Ministero pubblico; il nome, cognome e domicilio del contabile, del suo procuratore, se ne avrà avuto, e del cauzionante, ove sia noto;

la natura della gestione e contabilità; l'anno dell'esercizio del contabile; l'esposizione sommaria de' fatti; i motivi che avran determinato i giudizi; la parte dispositiva col' indicazione della somma della quale il contabile fosse dichiarato creditore, o debitore.

Le decisioni definitive e gli arresti saranno intitolati col nome di Sua Maestà, e porteranno in fine la formula esecutoria.

Saranno cifrate dal razionale relatore al margine di ogni carta; e porteranno nell'ultima pagina le firme del presidente, o vicepresidenti rispettivi, del consiglier commissario e del cancelliere, o vicecancelliere, non che la *vidimazione* del pubblico Ministero.

50. Le spedizioni delle decisioni preparatorie saranno rilasciate da' razionali in forma di certificati i quali esprimeranno il nome, cognome e domicilio del contabile, e del suo procuratore, se ne avrà avuto; la natura della gestione e contabilità alla quale appartengono; l'anno dell'esercizio; l'esposizione sommaria del fatto; i motivi che avranno determinato il giudizio; la parte dispositiva.

Porteranno in fine la firma del razionale relatore.

T I T O L O VII.

Della revisione.

51. La revisione ha luogo per semplice ministero della legge relativamente a' conti de' casieri de' comuni maggiori, a' termini dell' art. 274 della legge de' 12 di dicembre 1816 sull'amministrazione civile.

Può aver luogo parimente per effetto di domanda di un contabile, o dell'amministrazione cui esso appartiene, o a richiesta del Ministero pubblico.

blico, ne' casi preveduti dall' art. 20 della legge organica della Gran Corte de' conti.

Nè nel primo, nè nel secondo caso la domanda di revisione sospenderà l' esecuzione de' primi giudicati, se non vi accede il consenso del Ministero pubblico.

52. Nella revisione de' conti de' cassieri de' comuni maggiori saranno adottati ed eseguiti gli stessi metodi e le stesse regole di procedura, che trovansi sanzionati col presente regolamento dall' art. 10 sino al 22, dall' art. 24 sino al 26, dall' art. 29 al 37. e dall' art. 44 al 50.

Ciò nondimeno il razionale relatore del conto in revisione dovrà far sempre precedere la citazione del contabile prima di rapportare alla Camera la liquidazione del conto, di cui è parola negli articoli 12, 13, 14 e 17 del presente regolamento.

53. Le dimande di revisione saranno fatte per parte del Ministero pubblico in forma di requisitoria, nella quale saran distintamente espresse le cause sulle quali la domanda è fondata, a' termini del succitato art. 20 della legge organica della Gran Corte de' conti.

Le domande di revisione, che saran fatte per parte de' contabili, o delle amministrazioni alle quali essi appartengono, saran dirette al presidente, ed esprimeranno egualmente le cause precise sulle quali sono fondate. Porteranno in oltre la loro sottoscrizione, o del loro procuratore speciale.

In caso d' inadempimento di dette formalità, il presidente rigetterà la domanda; salvo alla parte il regolarizzarla.

54. Le prescrizioni contenute nell' art. 52 sono comuni alle revisioni ammesse, dietro domanda del contabile, o dell' amministrazione a cui esso appartiene, o del Ministero pubblico.

55.

55. Ove le domande di revisione sien prodotte da' contabili, i medésimi pagheranno in beneficio della cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 sulle somme di cui han reclamato l'aggiunzione, la riduzione, o cancellazione, qualunque sia l'evento del giudizio di revisione.

La Camera colla stessa decisione, colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà il dritto che il contabile debbe pagare.

Saranno esenti dal pagamento di ogni specie di dritto le revisioni de' conti de' cassieri de' comuni maggiori; le revisioni che han luogo dietro le domande del Ministero pubblico, o delle amministrazioni; le revisioni fondate sopra errori di calcolo e di posizione, non che sopra omessioni nelle quali fossero caduti i razionali, o altri funzionari della Gran Corte nel primo esame del conto; quelle fondate sopra documenti che non fu possibile al contabile di produrre insieme co' conti, a' termini dell' art. 34.

Saranno egualmente esenti da ogni pagamento di dritto le revisioni fondate sopra allegazione di falsità commessa da tutt' altri, che dal contabile.

Approvato: Napoli, il dì 2 di febbrajo 1818.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

(N. 1103.)

(N.º 1103.) *DECRETO pel rendimento de' conti di coloro che riscuotono il denaro regio, ed amministrano fondi regj, o de' reali stabilimenti.*

Napoli, 2 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto siegue.

TITOLÒ I.

Delle persone obbligate al rendimento de' conti, o alla produzione de' bilanci generali.

ART. 1. Tutti coloro che, sotto l'immediata dipendenza de' nostri Ministri Segretarij di Stato sono, o saranno incaricati della direzione de' fondi e del denaro regio, e de' fondi addetti a' reali stabilimenti, dovranno presentare annualmente alla nostra Gran Corte de' conti, ed all'epoche indicate nella prima mappa annessa all'originale del presente decreto, un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall'amministrazione cui essi dirigono, redatto nelle forme prescritte coll'articolo 11: salvo il rendere un conto materiale per quei fondi che dirigessero ed amministrassero insieme, senza l'intervento di un cassiere, o pagatore riconosciuto dal Governo.

2. Tutti coloro che, sotto qualunque denominazione, sono, o saranno incaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del danaro regio, o de' fondi addetti a' reali stabilimenti, >
do-

dovranno rendere un conto materiale alla nostra Gran Corte de' conti compilato, secondo le forme prescritte con gli articoli 12 e 15.

L'epoche in cui dovranno presentarli, e gli uffizj presso de' quali dovranno produrli, sono indicati nella seconda mappa annessa all'originale del presente decreto.

Sono indicati egualmente nella stessa mappa l'epoche nelle quali le amministrazioni dovranno trasmettere alla Gran Corte i conti prodotti ne' loro uffizj da' loro subordinati.

Ciò nondimeno i direttori e gli agenti superiori delle amministrazioni continueranno a riscuotere da' loro subordinati nel corso dell'anno i bilanci periodici, gli stati di situazione, gli estratti di cassa ed i documenti all'appoggio, in conformità de' rispettivi regolamenti, affine di poter **sopravvegliare** e dirigere progressivamente le di loro operazioni.

Essi potranno del pari, o direttamente, o per mezzo di loro incaricati verificare, all'epoche determinate da' regolamenti e quante volte il bene del servizio lo esiga, le contabilità e le casse de' loro ricevitori e cassieri, e dar fuori i certificati di liquidazione, i quali avranno gli effetti determinati dalle leggi in vigore: salvo il richiamo devolutivo alla Camera del contenzioso della nostra Gran Corte de' conti.

5. Sono giudicabili dalla nostra Gran Corte, ma in linea di revisione, i conti de' cassieri di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi, in conformità dell'art. 274 della nostra legge de' 12 di dicembre 1816.

I detti conti saranno trasmessi alla Gran Corte da' rispettivi Intendenti delle provincie per tutto il dì 31 di dicembre dell'anno seguente.

4. Sono giudicabili finalmente dalla stessa nostra Gran Corte i conti di quei fornitori, o appaltatori di servizj ed opere civili, o militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' nostri Ministri Segretarj di Stato, e coll' Intendenza generale dell' esercito: salve le verifiche che negli uffizj de' Ministri, o della suddetta Intendenza potranno aver luogo.

I detti conti saranno trasmessi alla nostra Gran Corte da' rispettivi Ministri Segretarj di Stato immediatamente dopo fatte le debite verifiche ne' loro uffizj.

T I T O L O II.

De' mezzi di coazione, che la Gran Corte può impiegare per ottenere i conti, o i bilanci generali.

5. La Gran Corte, a richiesta del pubblico Ministero, in caso di ritardo di produzione de' bilanci generali dalla parte de' direttori de' quali è menzione nell' art. 5, ne farà rapporto per mezzo del procurator generale a' Ministri rispettivi.

Contro tutti gli altri contabili de' quali è menzione nell' articolo 2, la Gran Corte, a richiesta egualmente del pubblico Ministero, impiegherà, secondo la natura de' casi, i seguenti mezzi di coazione: 1.° le multe, 2.° la sospensione dagl' impieghi, 3.° l'arresto personale.

6. Le multe potranno aver luogo, tanto contro il contabile, che contro i di lui eredi.

7. La Corte non potrà incominciare dall' ordinare l'arresto personale, postergando i due precedenti mezzi di coazione, se non quando si verificasse uno de' seguenti due casi: 1.° che il contabile non avesse resa la cauzione che aveva il dovere di rendere; 2.° che l'amministrazione cui appartiene, avesse verificata una malversazione da lui commessa.

8.

8. La sospensione dall'impiego, e l'arresto personale de' contabili in actualità di esercizio non potranno avere esecuzione, che per l'organo de' Ministri rispettivi i quali potranno sospendere interimamente l'esecuzione delle misure adottate dalla Gran Corte, e provvedere al rimpiazzo de' contabili che ne sono colpiti.

9. Le decisioni che importano l'arresto personale per non produzione di conto, saranno eseguite dagl'Intendenti e sottintendenti civili, a termini degli art. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto.

10. Oltre a' mezzi di coazione, che sopra la Gran Corte nel caso che i medesimi fossero riusciti inefficaci, non che ne' casi di fuga ed assenza de' contabili, come pure di loro morte e di contumacia copulativamente de' loro eredi, potrà ordinare che il conto venga stabilito di ufficio su' registri ed altri elementi esistenti negli uffizj delle amministrazioni rispettive: il tutto a spese dello stesso contabile, o de' di lui eredi.

T I T O L O III.

Della forma de' bilanci generali.

11. I bilanci generali de' quali è menzione nell'art. 1, dovranno dimostrare il carico generale certo, o presunto nello stato discusso, ove sia possibile; gl'introiti fatti nell'anno distinti secondo le loro diverse nature, casse, o ricevitorie, e suddivisi secondo le loro diverse classi.

Saranno aggiunti a detti bilanci gli stati discussi appartenenti alle rispettive amministrazioni, non che l'elenco de' crediti straordinarij aperti da Noi nel corso dell'anno al capo dell'amministrazione, e delle approvazioni date sulle spese già fatte.

Così

Così i bilanci generali, che i documenti a' medesimi aggiunti, come sopra, porteranno la data e la sottoscrizione de' loro autori.

Ciascuno de' direttori generali compresi nelle disposizioni dell' art. 1 dovrà fra' termine di un mese dalla data del presente decreto trasmettere al Ministro Segretario di Stato, da cui rileva, un modello del succennato bilancio, formato però sulle anzidette basi.

T I T O L O IV.

Della forma de' conti.

12. Ogni conto dovrà dimostrare il carico, ove al contabile sia stato dato un carico certo, distinto, secondo le differenti nature d' introito; gl' introiti fatti dal contabile nell' anno distinti secondo le loro diverse nature, e suddivisi, se trattasi di rendite civili, o fondiarie, in tanti articoli per quante sono le proveggenze; gli esiti distinti in tanti articoli, per quanti sono gli articoli delle spese; il bilancio generale finalmente tra l' introito e l' esito.

Nelle contabilità di materie, o sia di generi, il contabile dovrà premettere il conto de' generi a quello in denaro, compilato egualmente e distinto, come sopra.

13. I conti ed i volumi de' documenti saranno cuciti e foliati. Saranno in oltre cifrati dal contabile in ogni pagina, e porteranno in fine la di lui sottoscrizione e la data. Egli potrà cifrare egualmente, se vuole, i documenti.

Ogni articolo d' introito porterà al margine sinistro un numero di ordine progressivo. Ogni articolo di esito avrà un altro numero di ordine proprio.

Al

Al margine dritto di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume, ove giace il documento che lo riguarda.

Su' conti che, a norma de' rispettivi regolamenti, i contabili sono obbligati a rimettere a' rispettivi capi di amministrazione in più epoche dell'anno, insieme co' documenti che rimangono negli ufizj delle stesse amministrazioni, dovranno gl' impiegati stessi presso de' detti ufizj apporre il numero di ordine, e la citazione de' documenti di sopra enunciata.

Nel caso d' inadempimento dalla parte del contabile, delle forme prescritte col presente articolo e con l' antecedente, il conto sarà dichiarato irrecettibile.

Nel caso d' inadempimento dalla parte de' impiegati negli ufizj delle amministrazioni generali, delle funzioni loro affidate nel numero precedente, ne sarà fatto rapporto dalla Gran Corte al Ministro cui essi appartengono, che prenderà le misure convenienti: salvo alla Corte, se lo crede, il dirigersi in preferenza a' capi delle stesse amministrazioni.

14. Tutti i contabili non domiciliati in Napoli dovranno far pervenire in ogni anno nella cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati da' loro rispettivi incaricati, prima che scorra il termine della produzione de' loro conti alla Gran Corte fissato nella seconda serie della mappa annessa all'originale del presente decreto.

Mancando di far pervenire detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all'esame e giudizio del conto, a' termini dell' articolo 23 del regolamento di procedura di questa data.

Sono eccettuati da questo dovere i cassieri

sieri de' comuni maggiori, pe' quali ne' giudizi di revisione si procederà, a' termini dell' art. 53 del succennato regolamento.

I ricevitori, i cassieri, ed i contabili in generale di una stessa amministrazione potranno farsi rappresentare da uno stesso procuratore.

TITOLÒ V.

Della responsabilità de' direttori delle amministrazioni

15. I direttori delle amministrazioni, de' quali è menzione nell' art. 1, sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de' conti e responsabili 1.° delle somme, o quantità che, senza autorizzazioni legittime, avessero rilasciate con disposizioni positive, o mercè la restituzione o cancellazione de' titoli, a' debitori delle amministrazioni che dirigono; 2.° delle somme di cui avessero disposto i pagamenti in contraddizione degli ordini de' Ministri rispettivi; 3.° delle somme erogate per ispese non autorizzate da' regolamenti generali, nè dagli stati discussi, salvo il procurarne ed ottenerne l' autorizzazione; 4.° delle somme di cui avessero ordinata l' inversione, salvo l' ottenerne la regolarizzazione.

I ricevitori e cassieri a' quali è consegnato uno stato discusso annuale, sono tenuti solidalmente co' direttori al rimborso delle somme che saranno da costoro *ordinanzate* per ispese non comprese nello stato discusso, o per l' eccesso di quelle che vi saranno comprese: salvo il di loro regresso contro l' ordinatore.

16. Della regolarità, o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative, i direttori generali ne saranno responsabili direttamente a Noi per l' organo de' nostri Ministri Segretarij di Stato; senza che la Gran Corte de' conti possa prendervi

dervi parte. A qual effetto trasmetteranno ad essi in ogni anno il loro conto morale: salvo a Noi il rinviarne il giudizio alla stessa nostra Gran Corte ne' casi che esigeranno una siffatta misura.

TITOLLO VI.

Della responsabilità de' contabili.

17. I contabili a' quali è stato dato un carico di somme, o quantità note a percepire, dovranno insieme col conto produrre in comprova dell' integrità dell' introito le liste, o sia stati di carico corrispondenti.

I contabili a' quali non è stato dato un carico di quantità, o somme note a percepire, dovranno produrre insieme col conto i documenti, e bilanci richiesti da' rispettivi regolamenti. In caso d' inadempiimento dalla parte, così degli uni, che degli altri, la Gran Corte pronunzierà a carico de' contraventori una multa non maggiore di ducati dugento.

18. Ogni contabile è tenuto di portare ad introito, e come percepite, le somme, o le quantità che egli aveva il dovere di percepire, a norma ed a misura de' doveri annessi alla propria carica.

I contabili che avranno sottoscritto obbliganze per somme, o quantità certe ed a termine stabilito, non potranno portare ad introito somme, o quantità minori di quelle espresse nelle loro obbliganze.

Così nel primo, che nel secondo caso il contabile trasgressore sarà condannato dalla Gran Corte a prestare le quantità, o a pagare le somme che non avrà portate ad introito, non che gl' interessi sulle medesime, o sul loro valore alla ragione del sei per cento.

19. In giustificazione degli esiti ogni contabile

tabile dovrà produrre insieme col conto i documenti richiesti dalle leggi, e da' decreti e regolamenti in vigore, sieno essenziali, sieno accessori.

In caso di non produzione, insieme col conto, de' documenti essenziali, sarà senza alcuna precedente interpellazione condannato al pagamento delle somme esitate: salva la revisione, a' termini degli articoli 52, 54, 55 e 56 del regolamento di questa stessa data; e salvi i casi impreveduti e straordinari, a' termini dell' art. 34 dello stesso succennato regolamento.

Sono documenti *essenziali*

l' ordinativo, o in vece dell' ordinativo, quella specie di documenti che le leggi, i decreti, ed i regolamenti assimilano agli ordinativi;

i documenti che l' ordinatore nel corpo dell' ordinativo avrà richiesti;

la quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresenta.

Tutti gli altri documenti sono *accessori*.

20. Ne' casi di omissione totale, o di diminuzione di un articolo d' introito, non che di supposizione, o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma principale, e degl' interessi sulla medesima alla ragione del sei per cento; e pagherà in oltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni.

Le ammende pronunziate contra un contabile sono dovute anche da' loro eredi, al pari che la somma principale e gl' interessi.

TITOLO

T I T O L O VII.

Della esecuzione coattiva delle decisioni della Gran Corte.

21. Le decisioni rese dalla Gran Corte in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitore condannato, non che coll' arresto personale del medesimo. Questi due mezzi di coazione potranno essere cumulati simultaneamente, o progressivamente.

22. Il pignoramento avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinarij, a' termini delle leggi comuni di procedura.

L'arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl' Intendenti e sottintendenti civili, e con loro ordinanza, senza che i giudici ed i tribunali ordinarij possano prendervi parte.

Sarà cura de' succennati funzionarij di far notificare al debitore condannato le loro ordinanze tre giorni avanti l'esecuzione: salvo il postergare detta notifica nel caso che il medesimo sia profugo, o latitante, ovvero si trovi prevenuto di malversazione,

Gl' Intendenti e sottintendenti potranno sospendere l'esecuzione dell' arresto personale, o, nel caso che trovisi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quante volte il medesimo versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione portante dichiarazione di debito a di lui carico.

Nel caso che l'arresto sia stato pronunziato per non produzione di conto, i detti funzionarij faranno uso delle stesse facoltà, quante volte il contabile presenti negli uffizj della Intendenza il conto di cui era in ritardo, compilato però
* secondo

secondo le forme prescritte cogli art. 12 e 13.

Non avrà luogo detta sospensione, o libertà dell'arresto, se il medesimo trovisi prevenuto di malversazione: nel qual caso sarà inviato al giudice competente.

23. L'arresto personale non potrà aver luogo 1.° contro gli eredi del contabile; 2.° contro i di loro cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3.° contro i minori, ove fossero autorizzati all'esercizio delle pubbliche cariche, ed i settuagenarij: salvi i casi di malversazione, a' termini delle leggi comuni.

24. L'arresto personale non potrà seguire ne' luoghi vietati dalle leggi comuni; ma potrà seguire in tutti i giorni dell'anno dallo spuntar del sole sino al suo tramontare, eccetto i giorni di doppio precetto.

Allorchè l'arresto dovrà seguire in casa del debitore stesso, o di un terzo qualunque, l'Intendente ed il sottintendente debbe farvi intervenire, o un suo impiegato, o un uffiziale ministeriale e due testimonj.

25. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al deposito anticipato di alimenti de' contabili, o loro cauzionanti arrestati salvo a' medesimi il domandarli ed ottenerli, in caso di povertà, a' termini de' regolamenti generali.

26. In quanto alle forme da osservarsi dalla forza pubblica in caso di violenta opposizione, da' custodi delle prigioni ne' registri de' carcerati in virtù di decisione rese dalla Gran Corte, e dagl'Intendenti e sottintendenti nella redazione delle loro ordinanze di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

27. La nullità dell'arresto, che potrà essere allegata

legata da' contabili, o da' di loro cauzionanti nel caso preveduto coll' art. 25, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi Consigli d'Intendenza, sotto la presidenza necessaria degl' Intendenti : salvo il richiamo alla nostra Gran Corte de' conti.

Disposizioni generali.

Le prescrizioni contenute ne' titoli I, II, III, V, VI e VII del presente decreto sono applicabili, così alle passate, che alle presenti gestioni.

Le prescrizioni contenute nell' art. 12, e ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 5.° dell' art. 15, non che nel n.° 1.° dell' art. 14 del titolo IV.° sono applicabili soltanto a tutti i conti non ancora trasmessi da' contabili agli uffizj delle rispettive amministrazioni, o alla cancelleria della Gran Corte de' conti; ed a quelli che vi perverranno tra un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto.

Le prescrizioni contenute ne' numeri 4.° e 6.° dell' art. 15 sono applicabili a' conti tuttavia esistenti negli uffizj delle amministrazioni, a qualunque gestione appartengano, ed a quelli che vi perverranno in avvenire.

28. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro delle finanze*

Firmato, DR' MEDICI.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*

FIRM. MARCHESE TOMMASI-

(N.° 1104.) *DECRETO concernente i censi e capitali assegnati agli stabilimenti di pubblica istruzione.*

Napoli, 3 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec, GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Proposto il dubbio se l' assegno de' censi e capitali fatto dal demanio agli stabilimenti di pubblica istruzione potesse servire di titolo a costituirne il credito;

Considerando che coll' articolo 57 del decreto de' 30 di febbrajo 1817 è stabilito che in mancanza de' titoli espressi il possesso in cui il demanio, o i di lui autori trovavansi nell'anno 1806, di esigere le rendite di censi, o di qualunque altra natura, e la pruova dell' esazione effettuata dopo l'anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare la inesistenza, o l' annullamento del medesimo;

Considerando che col decreto de' 19 di novembre 1817 fu dichiarato che sono applicabili a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza le disposizioni dell' articolo 24 del regolamento annesso all' altro decreto de' 19 di dicembre 1816;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. L' assegno de' censi e de' capitali fatto da' demanij agli stabilimenti di pubblica istruzione

ne

ne non può servire di titolo a costituire il credito , ma solo a trasferire il titolo, ove questo esista. Benvero , salva l' osservanza dell' articolo 57 del decreto de' 30 di gennajo 1817 pe' censi e pe' capitali dal demanio ceduti agli stabilimenti d' istruzione pubblica , si estenderanno a favore de' medesimi stabilimenti quelle facilitazioni per la rinnovazione de' titoli , che col decreto de' 19 di novembre 1817 sono state accordate a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza.

2. I nostri Consiglieri e Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia , e degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere.

FIRM. EMMANUELE PARISI. FIRM. MARCHESE TOMMASI.

(N.° 1105.) *DECRETO col quale la Commissione militare di Terra d' Otranto si dichiara competente a procedere, anche contra i rei de' misfatti enunciati negli articoli 210, 296, 299, 303 e 304 del codice penale provvisoriamente in vigore ; e si prescrive che l'incarico della medesima debba durare per tutto aprile del corrente anno. (Napoli , 4 febbrajo 1818.)*

(N.° 1106.) *DECRETO per approvare il modello de' contratti che debbonsi stipulare dall' Intendenza generale dell' esercito circa gli appalti de' lavori del genio. (Napoli , 4 febbrajo 1818.)*

(N.° 1107.)

(N.º 1107.) *DECRETO per aprirsi al Ministro degli affari interni un credito dell'importo de' residui degli stati discussi provinciali del 1816.*

Napoli, 4 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando che col permettere a' Consigli provinciali l'imporsi un determinato numero di grana addizionali, non si è voluto formare di queste un reddito dello Stato, ma unicamente concorrere col sentimento delle provincie all'esecuzione di alcune spese dirette a loro particolare vantaggio;

Visto l'articolo 169 della legge de' 12 di dicembre 1816 sull'amministrazione civile;

Vista la nostra risoluzione degli 8 di gennajo 1817, colla quale restò in parte modificato il contenuto nel detto articolo 169 della citata legge;

Visto l'articolo 3 del nostro real decreto de' 14 di gennajo 1817, col quale furono approvati gli stati discussi provinciali del 1817;

E tenendo presente altresì l'altra nostra risoluzione presa nel Consiglio de' 31 di dicembre ultimo, relativa all'annullamento delle reste dell'anno 1816 ed anteriori;

Sulla proposizione de' nostri Segretarj di Stato Ministri delle finanze, e degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue,

Art. 1.

Art. 1. È aperto al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni un credito dell'importo di tutte le reste degli stati discussi provinciali del 1816, di cui alla data de' 31 di dicembre 1817 non si sia ancora disposto con ordinativi sulla tesoreria generale.

Tali reste saranno liquidate di accordo fra la tesoreria generale, ed il sesto ripartimento della nostra real Segreteria di Stato e Ministero degli affari interni.

2. Il credito indicato nell'articolo precedente sarà riportato sopra i registri del 1818 contenenti le reste del 1817, e precisamente sul capitolo supplementario per le reste del 1816 ed anteriori.

3. Le disposizioni contenute ne' precedenti due articoli sono applicabili egualmente agli anni avvenire; in modo che in ciascun principio di annata, liquidate che saranno le reste della gestione preantecedente, di cui non siasi ancora disposto con ordinativi sulla tesoreria generale, ne venga aperto il credito in corrispondenza al Ministero degli affari interni con un capitolo supplementario.

4. Tutte le reste risultanti al 1 di gennajo 1818 dagli articoli del mantenimento e casermamento delle compagnie provinciali e compagnie scelte, saranno portate a credito della nostra real tesoreria generale, la quale se ne avvarrà, tanto pe' pagamenti eseguiti per gl' indicati oggetti di spesa con anticipazione, quanto per quelli che gl' Intendenti delle provincie facessero conoscere in prosieguo esser dovuti per l'esercizio del 1816; sempre però sino alla concorrenza delle somme riportate negli stati discussi provinciali di quell'anno.

5. I nostri Segretarj di Stato Ministri delle finan-

finanze, e degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato *Il Segretario di Stato* *Il Segretario di Stato*
Ministro *Ministro* *Ministro*
degli affari interni *delle finanze* *Cancelliere*
FIRM. EMMANUELE PARISI. FIRM. DE' MEDICI. FIRM. MARC. TOMMASI.

(N.° 1108.) *DECRETO portante la tariffa del prest dovuto a' sotto-ufiziali e soldati delle brigate di artefici armieri.*

Napoli, 4 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Capitan generale organizzatore del ramo militare;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Il *prest* de' sotto-ufiziali e soldati delle brigate degli artefici armieri e pompieri, indicato nel supplimento di tariffa da Noi approvato con decreto de' 21 di dicembre 1816, rimane annullato a decorrere dal 1 di gennajo corrente anno 1818.

2. Dalla suddetta epoca del 1 di gennajo 1818 i sotto-ufiziali e soldati delle riferite brigate principieranno a godere del *prest* fissato nella seguente tariffa.

Arte-

Artefici armieri e pompieri,
Prest giornale.

Sergente maggiore	grana quarantatre ...	43	
Sergenti	grana ventisette	27	
Foriere	grana ventisette	27	
Caporali	grana ventuno	21	
Capi-maestri	grana venti	20	
Tamburo	grana quattordici ...	14	
Artefici	{	1 ^a classe.... grana diciotto	18
		2 ^a classe.... grana quindici	15
		3 ^a classe.... grana tredici	13

3. I sotto-ufiziali e soldati delle dette brigate continueranno a godere, dal 1 di gennajo 1818 in poi, degli altri assegni in denaro, che finora han percepito col suindicato supplimento di tariffa.

4. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, ed il Capitan generale organizzatore del ramo militare, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto,

Firmato, FERDINANDO.

Il Capitan Generale
Firmato, NUGENT.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato, MARCHISE TOMMASI.

(N.° 1109.) *DECRETO che estende la competenza delle Commissioni militari della 6.ª divisione militare.*

Venafro, 11 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIFE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Considerando che la tranquillità della provincia di Lecce viene turbata da malfattori che si abbandonano ad ogni genere di misfatto;

V_o-

Volendo provvedere alla sicurezza delle persone e delle proprietà de' nostri amatissimi sudditi di quella provincia, con adottare le più efficaci misure per la distruzione ed estermínio de' suddetti malfattori;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Le Commessioni militari della 6.^a divisione militare, oltre i casi espressi ne' nostri decreti de' 17 di luglio e 18 di novembre dello scorso anno, e del nostro decreto de' 4 di febbrajo andante, saranno competenti ancora a procedere ne'seguenti casi :

1.^o contra gl' imputati di reati contenuti nell' art. 3 delle nostre istruzioni de' 22 di gennajo 1817;

2.^o contra gl' imputati di furto commesso a mano armata sulle pubbliche strade, ed in case abitate di campagna;

3.^o contra gl' imputati di ogni omicidio, meno che di quelli punibili correzionalmente;

4.^o contra gl' imputati di furti commessi con minacce di uccidere le persone;

5.^o contra gl' imputati di associazione interna de' malfattori, a' termini dell' art. 265 del codice penale provvisoriamente in vigore;

6.^o contra gl' imputati di misfatti che ne' decreti de' 12 di dicembre e de' 21 di gennajo ultimi erano stati sottoposti ad una Commissione militare straordinaria, la quale rimane abolita in detta provincia di Lecce, meno che pel solo attentato commesso in persona del Comandante della piazza di Lecce: pel quale misfatto seguirà la detta Commissione militare straordinaria a procedere, a' termini dell' art. 3 del suddetto decreto de' 12 di dicembre scorso.

2. Le dette Commessioni militari saranno composte

poste, a' termini dell' art. 13 e seguenti del decreto de' 17 di luglio ultimo; ed eseguiranno le condanne tra lo spazio di 24 ore per tutti i reati sottoposti alla loro giurisdizione, così co' citati decreti del dì 17 di luglio e del dì 18 di novembre 1817, del dì 12 di dicembre scorso e del dì 4 di febbrajo andante, come co' sei numeri dell' articolo precedente.

3. Le nuove attribuzioni della Commissione militare della provincia di Lecce date ne' sei numeri dell' articolo 1 dureranno per tutto il prossimo mese di aprile.

4. Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, ed il Capitan generale della nostra armata, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

(N.° 1110.) *DECRETO che autorizza il monistero di S. Chiara di Cosenza a dare in enfiteusi, precedenti le subaste, il fondo denominato Monachelle; purchè il canone da fissarsi non sia minore di annui ducati 21. 75 netti. (Napoli, 16 febbrajo 1818.)*

(N.° 1111.) *DECRETO con cui si approva la transazione stabilita fra Giacomo Antone e l'amministrazione degli ospizj di S. Germano. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1112.)

(N.° 1112.) *DECRETO che autorizza il comune di Celano a permutare una casa di sua pertinenza con un' altra che si possiede da D. Luigi Procarj. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1113.) *DECRETO per approvare che una casa posseduta nel comune di Avellino dallo stabilimento di S. Maria coronata di Costantinopoli si dia in censo a Sabato Saporito per annui ducati 7 netti. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1114.) *DECRETO con cui il comune di Cajazzo viene autorizzato a dare in censo per ducato 1, 35 annui a Giuseppe Gagliardo un tratto di pubblico suolo sito nel luogo detto S. Giovanni gerosolimitano. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1115.) *DECRETO autorizzante il comune di Macchia-Valfortore a celebrare una fiera nel dì 1 e 2 di luglio di ciascun anno. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1116.) *DECRETO per approvare la permuta di un fondo, che si denomina Salcieto ed appartiene alla cappella di S. Stefano eretta nel comune di Galluccio, con tre fondi di Matteo Colizza denominati Collefalco, Collecisterna e Pisatara. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1117.) *DECRETO con cui la cappella del Monte de' morti esistente nel comune di S. Niccola-la-strada viene autorizzata a vendere per ducati 65. 34 alcuni diruti locali in beneficio di Biagio Majenza. (Napoli, 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1118.)

(N.° 1118.) *DECRETO che permette l' accettazione di un legato lasciato dal succantore Massari all' ospedale de' poveri di Francavilla. (Napoli , 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1119.) *DECRETO col quale si approva la transazione conclusa tra Gaetano Pepe ed i conservatorj riuniti di S. Maria ante saecula, e S. Giuseppe e Teresa. (Napoli , 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1120.) *DECRETO per permettere che un cavamento posseduto dagli stabilimenti di beneficenza del comune di Cosenza si dia in censo a Gaetano Tucci per annui ducati dugencinginque netti. (Napoli , 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1121.) *DECRETO con cui si autorizza il conservatorio del Rifugio a concedere in censo a favore del cavalier Gaetano Mascia, e per l' annual canone netto di ducati diciotto, una stanza terrena sita nella strada Cerriglio. (Napoli , 18 febbrajo 1818.)*

(N.° 1122.) *DECRETO con cui si concede , sotto alcune condizioni , al commendatore dell' Ordine gerosolimitano D. Litterio Gristi la piena amministrazione de' beni e rendite della commenda intitolata S. Barbara di Rodi, che tuttora esistono presso la direzione generale del registro e del bollo. (Napoli , 23 febbrajo 1818.)*

(N.° 1123.)

(N.º 1125.) *DECRETO per stabilirsi un agente contabile nell' amministrazione delle poste.*

Napoli , 23 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, FIANCENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Nell' amministrazione generale delle poste vi sarà un capo-contabile, o sia agente contabile incaricato di tener ragione di tutti gl' introiti ed esiti di detta amministrazione.

2. Il capo-contabile sarà il depositario dello stato discusso delle poste, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed agli esiti.

A qual effetto egli sarà tenuto di rendere annualmente il conto materiale delle poste, che verrà discusso nella nostra Gran Corte de' conti.

3. Tutti i mandati ed ordinativi di esito, di qualunque natura e forma sieno, i quali si dovranno spedire su' fondi della posta, e tutte le altre carte contabili, oltre la firma del director generale, avranno ancora quella del suddetto capo-contabile. La firma del director generale però non esonera in minima parte il capo-contabile della responsabilità della regolarità dell' introito e dell' esito.

Il director generale delle poste sottoporrà all' approvazione del nostro Ministro delle finanze un regolamento che definisca le ulteriori attribuzioni del capo-contabile e le formalità, sotto
le

le quali gl' introiti e gli esiti pel ramo delle poste si dovranno documentare e disporre.

4. Qualunque pagamento si facesse da' fondi delle poste senza le formalità di sopra determinate, e senza quelle da stabilirsi col regolamento di cui è parola nell' articolo precedente, sarà considerato come nullo in riguardo alla contabilità delle poste; e quindi resterà a carico del contabile che lo avrà fatto.

5. Il capo-contabile delle poste dovrà dare per l'importanza della carica una cauzione, in una rendita inscritta nel Gran libro, di annui duc. 360.

6. Il capo ed agente contabile delle poste godrà il soldo di ducati 72 al mese, o sia di ducati 864 all' anno corrispondente a quello che attualmente gode il razionale di detta amministrazione.

Oltre del soldo di sopra stabilito, sarà corrisposto al capo-contabile una gratificazione di ducati 180 annui per indennità.

7. La carica di razionale della contabilità delle poste rimarrà soppressa dal giorno in cui sarà installata quella di capo, o sia agente contabile.

8. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro delle finanze*
Firmato, DE' MEDICI.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*
FIRM. MARCHESE TOMMASI.

(N.° 1124.) *DECRETO che destina presso la Cassa di ammortizzazione un cassiere ed un pagatore.*

Napoli, 23 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Nella direzione della Cassa di ammortizzazione vi sarà un cassiere ed un pagatore incaricati di tener ragione di tutti gl'introiti ed esiti della medesima.

2. Essi saranno i depositarj dello statò discusso di detta direzione, e di tutte le superiori determinazioni relative agl'introiti ed esiti. Essi saranno tenuti di rendere annualmente il conto materiale dell'amministrazione, che verrà discusso nella nostra Gran Corte de' conti.

5. Tutti i mandati ed ordinativi di esito, di qualunque natura o forma, che si dovranno spedire su' fondi della Cassa di ammortizzazione, e tutte le altre carte contabili relative, tanto all'introito, che all'esito, dovranno, oltre la firma del direttor generale, aver quella de'suddetti contabili.

La firma però del direttor generale non gli esonererà di essere risponsabili della regolarità dell'introito e dell'esito.

4. Il direttor generale della Cassa di ammortizzazione proporrà all'approvazione del nostro Ministro delle finanze un regolamento che det-

nisca

nisca le ulteriori attribuzioni del cassiere e del pagatore, e le formalità sotto le quali gli esiti dovranno esser documentati e disposti.

5. Qualunque pagamento si facesse da' fondi della Cassa di ammortizzazione senza le formalità descritte, e da stabilirsi col regolamento di cui è parola nel precedente articolo, sarà considerato come nullo in riguardo alla contabilità della Cassa; e resterà a carico de' contabili che lo avranno fatto.

6. Il cassiere ed il pagatore della direzione della Cassa di ammortizzazione dovranno somministrare una cauzione, in rendite iscritte (sul Gran libro, della somma di annui ducati 300 per ciascuno.

7. Essi godranno del soldo di annui ducati 840 per ciascuno; ed oltre del soldo, verrà corrisposta ad ognuno di essi un'annua gratificazione di ducati 150 per indennità.

8. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro delle finanze*
Firmato , DE' MEDICI.

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*
Firm. MARCHESE TOMMASI.

(N.° 1125.) *DECRETO con cui si prescrive che le monete estere di oro non sieno in corso.*

Napoli , 23 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando Noi che , secondo i sani principj di pubblica economia, le monete estere di oro e di argento non sieno , che preziosi metalli , la cui valutazione dipende dal cambio , o sia da' rapporti di credito e debito delle nostre piazze, siccome fu da Noi dichiarato con nostro editto de' 19 di dicembre dell'anno 1805 ;

Considerando che nel tempo della occupazione militare sono state pubblicate molte tariffe delle monete di oro e di argento, fondate piuttosto su' rapporti politici in quei tempi vigenti, che sul vantaggio reale del commercio de' nostri sudditi ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Le dette tariffe pubblicate in tempo dell'occupazione militare, per quanto riguardano le monete di oro straniera, dal dì della pubblicazione di questo nostro decreto non saranno più in vigore: e dal detto dì le dette monete di oro saranno riguardate nel nostro regno delle Due Sicilie come metallo. La borsa de' cambj di Napoli , di Palermo e di Messina ne' loro

listini settimanali ne indicheranno il corso: questo corso fissato a questo modo, come quello di ogni altra derrata di commercio, non produrrà obbligazione a riceverle in pagamento, ma servirà soltanto di norma ne' giudizj di commercio, secondochè le leggi prescrivono.

2. Le casse regie ed il banco delle Due Sicilie non potranno d'oggi innanzi ricevere le dette monete di oro estere, non essendo più considerate come moneta corrente.

3. Per le monete estere d'argento rimarranno per ora in vigore le tariffe anzidette ne' nostri dominj al di quà del Faro; e per con-eguenza saranno ricevute nel nostro banco delle Due Sicilie e nelle regie casse.

4. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato
Ministro delle finanze*

*Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere*

Firmato, DE' MEDICI. Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Publicato in Napoli nel dì 25 di Febbrajo 1818.

(N.° 1126.) *DECRETO* *disponente che in ogni Camera notariale vi sia un determinato numero di notaj aggiunti.*

Napoli, 24 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l' articolo 32 del nostro decreto de' 13 di gennajo 1817 sulle spese di giustizia ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Ogni Camera notariale de' nostri reali dominj di quà del Faro avrà un numero di notaj aggiunti, che verrà determinato dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, secondo le circostanze di ciascuna provincia. La loro nomina sarà fatta da' tribunali civili, sulla proposta che ne faranno le Camere notariali, fra' più accreditati notaj del circondario di loro residenza.

2. Questi notaj aggiunti, del pari che i notaj componenti ordinarij delle Camere notariali, sono destinati per le perizie richieste dalle Gran Corti criminali nella compilazione de' processi.

3. Le Gran Corti criminali sulla lista de' notaj ordinarij e degli aggiunti alle Camere, nomineranno individualmente nel numero opportuno i notaj da adoperarsi in ciascuna perizia, e ne faranno la richiesta a' presidenti delle Camere
per

per mezzo de' nostri procuratori generali presso le Gran Corti criminali.

4. I notaj nominati dalle Gran Corti criminali, ed avvertiti dal presidente della Camera di esser destinati ad una perizia, non potranno, sotto le pene disciplinali della Camera, ricusare di eseguirla.

5. Le disposizioni dell'art. 32 del suddetto decreto de' 15 di gennajo 1817, per ciò che riguarda l'onorario dovuto alle Camere notariali per le perizie, continueranno ad essere in vigore.

6. I nostri Consiglieri e Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia, e delle finanze, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato

Il Segretario di Stato

Ministro di grazia e giustizia. Ministro Cancelliere

Firma. MARCHESI TOMMASI. Firma. MARCHESI TOMMASI

(N.° 1127.) *DECRETO approvante il modello de' contratti relativi all'acquisto di mobilia per uso degli ospedali militari. (Napoli, 27 febbrajo 1818.)*

(N.° 1128.)

(N.° 1128.) *DECRETO con cui è disposto che i Generali e gli uffiziali superiori vengano considerati come onorarj nell'esercito, e non possano in esso conseguire ascensi, durante il disimpegno di cariche civili ; potendo però , dopo che han cessato di occuparle , esser di nuovo impiegati nel militare , secondo l'attitudine che allora avranno. (Napoli, 28 febbrajo 1818.)*



Certificato conforme.
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
MARCHESE TOMMASI.